

sentato questa petizione e vedrò, quando i fondi siano disponibili, se si possa assegnargli qualche sussidio.

**Presidente.** Pongo a partito le conclusioni della Giunta, che sono per l'invio al ministro dell'interno della petizione n. 5978. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderanno approvate.

*(Sono approvate).*

Petizione n. 5975. « Cervasco Angela fu Pietro fa istanza perchè l'unico suo figlio naturale, appartenente alla leva sui nati del 1882 ed assegnato alla 1<sup>a</sup> categoria, venga ammesso a godere del beneficio che la legge concede ai figli unici legittimi, e sia assegnato conseguentemente alla 3<sup>a</sup> categoria ».

Su questa petizione ha facoltà di riferire l'onorevole Spada.

**Spada, relatore.** Siccome la signora Cervasco Angela chiede cosa contraria alla legge, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

**Presidente.** Allora pongo a partito le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione n. 5975.

*(Sono approvate).*

Così rimane per oggi esaurito l'elenco delle petizioni.

### Svolgimento di interpellanze.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze.

La prima è quella dell'onorevole Riccio al ministro di grazia e giustizia « sulle recenti disposizioni emanate dal potere esecutivo sul casellario giudiziario. »

A questa va connessa anche quella dell'onorevole Lucchini Luigi al ministro di grazia e giustizia « intorno alle disposizioni d'attuazione della legge sul casellario giudiziale ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

**Riccio.** Quando vennero pubblicate le disposizioni di coordinamento alla legge sul casellario giudiziario, io presentai un'interrogazione all'onorevole guardasigilli. Ma la risposta che ebbi allora dall'onorevole sotto-segretario di Stato, non sembròmi soddisfacente, sicchè mutai la mia interrogazione in interpellanza.

Ma l'interpellanza, rimandata varie volte, per varie ragioni, è arrivata soltanto oggi alla pubblica discussione. Il rinvio è stato una fortuna, perchè in questo modo noi abbiamo la possibilità, che uno dei più autorevoli e studiosi della Camera, l'autore stesso

del progetto di legge sul casellario giudiziario e probabilmente l'autore delle disposizioni di coordinamento, intervenga a questa discussione. Io comprendo che probabilmente egli dissenterà da me, ma quali che siano le conclusioni a cui egli verrà, è bene che egli parli. La Camera così sarà informata della importanza, della gravità della questione, e saprà dall'autore della legge, che, ripeto, è forse anche l'autore delle disposizioni di coordinamento, quali furono le ragioni per cui queste furono adottate.

È stato anche un bene il rinvio, perchè nel frattempo il Consiglio di Stato, in occasione dell'esame del regolamento, ha potuto, e sia pure indirettamente, dire il parere suo su queste disposizioni di coordinamento.

Ed io sono lieto che l'autorevole consenso abbia riconosciuto le ragioni delle doglianze mie. Anzi il pensiero del Consiglio è stato espresso con una forma molto più vivace di quella che io adoperai nello svolgimento della mia interrogazione.

In sostanza a che cosa si riduce la questione? Il disegno di legge sul casellario, come fu presentato dall'onorevole Lucchini e come venne accolto dalla Commissione parlamentare, della quale lo stesso onorevole Lucchini fu il relatore, dava al Governo solamente la facoltà di dare disposizioni per la esecuzione della legge, ossia di prendere disposizioni regolamentari, per le quali si dovevano seguire i modi e le forme volute dalle nostre leggi, cioè si doveva udire il parere del Consiglio di Stato.

Viceversa, durante la discussione del disegno di legge, avendo alcuni oratori fatto notare come la legge sul casellario giudiziario toccasse implicitamente altre leggi dello Stato, venne data pure al Governo facoltà, su proposta dell'onorevole ministro guardasigilli, di coordinare le disposizioni della legge stessa alle altre leggi dello Stato: sicchè con un solo articolo, che se non mi sbaglia è l'articolo 9, venne data al Governo facoltà di esecuzione e facoltà di coordinamento.

Per quanto riguarda la esecuzione, come ho detto, si tratta di facoltà regolamentare; mentre la facoltà di coordinamento è facoltà legislativa. L'una è affatto distinta dall'altra, sicchè, se per l'esecuzione occorre udire il Consiglio di Stato, per il coordinamento ciò non è necessario, in quanto che basta che il potere legislativo deleghi all'esecutivo i poteri suoi. Così si accordano al Governo